

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO TRAMITE L’IMPIANTO CONSORTILE

ALLEGATI:

C.1 - PLANIMETRIE DELLE RETI

C.2 - ELENCO PREZZI UNITARI

San Vito al Tagliamento, 26/1/2009

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE PER CONTO DEL CONSORZIO DELL'IMPIANTO
CONSORTILE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO**

Tra

Il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (ZIPR), in persona del Presidente *pro tempore* Roberto Campaner,

e

la società, con sede in, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

premessi che

- con delibera, il consorzio per la ZIPR ha deciso di procedere all'affidamento, previa gara ad evidenza pubblica, del servizio di distribuzione del gas naturale attraverso l'impianto consortile;
- con la delibera di cui al precedente alinea, il Consorzio ha altresì approvato il bando di gara e lo schema di contratto di servizio;
- il disciplinare di gara prevede le condizioni tecnico-economiche per l'allacciamento;
- sulla base delle offerte pervenute, il Consorzio, con delibera, ha aggiudicato la gara alla società ed ha affidato alla medesima la gestione dell'impianto consortile di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di competenza consortile, come delimitato nella planimetria allegato C.1;
- la società, presa visione dell'impianto consortile suddetto, non ha riscontrato difformità tra questo e quanto riportato nella documentazione di gara;
- la società, in data, ha prestato le garanzie richieste nel bando di gara;
- la società, in data, ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel bando di gara;

si conviene e stipula quanto segue:

**PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni seguenti:

- **Autorità o AEEG** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della L. 481/1995;
- **bando** è il bando di gara, approvato dal Consorzio, con delibera, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale attraverso l'impianto consortile;
- **codice di rete** è il codice di rete per la distribuzione;
- **contratto** è il presente contratto di servizio;
- **planimetria** è la rappresentazione grafica dell'impianto consortile di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio, in scala 1:2000, allegato C.1 del contratto;
- **EPU** è l'elenco prezzi unitari, allegato C.2 del contratto;
- **Consorzio** è il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso, Ente Pubblico Economico ai sensi della L. R. FVG 3/1999, titolare dell'impianto consortile di distribuzione del gas metano alle aziende insediate;
- **impianto consortile** è l'impianto consortile di distribuzione del gas, comprensivo di condotte (esistenti e di futura realizzazione), allacciamenti ed apparecchiature, con esclusione della cabina RE.MI., come descritto specificamente ai commi 6.1 e 6.3;
- **uffici consortili** sono gli uffici competenti del Consorzio, in particolare l'Ufficio Gestione Infrastrutture;
- **Gestore** è la società, affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale tramite l'impianto consortile;

- **Gestore RE.MI.** è l'impresa Antoniazzi S.p.A., avente sede in via ZIPR, n°5 a San Vito al Tagliamento (PN), la quale ha l'onere della gestione e manutenzione straordinaria della cabina RE.MI. che sorge in via dei Comunali;
- **parti** sono il Consorzio ed il Gestore;
- **utente o cliente finale** è l'utente allacciato all'impianto consortile e cui viene somministrato il gas in corrispondenza di un punto di riconsegna gas;
- **fornitore** è il fornitore del gas al cliente finale;
- **gestione** è l'insieme delle attività costituite dall'esercizio e dalla manutenzione ordinaria dell'impianto consortile, nonché dalla gestione di tutte le pratiche amministrative che l'esecuzione del servizio comporta;
- **intervento di sviluppo** è qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione dell'impianto consortile, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
- **esercizio** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per la conduzione e il controllo del buon funzionamento; comprende i materiali di consumo e la vigilanza tecnica;
- **manutenzione ordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- **manutenzione straordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche e la sostituzione, senza comportare modifiche delle quantità dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività; riguarda in particolare la sostituzione di componenti impiantistiche che hanno esaurito la loro vita tecnica utile per obsolescenza, vetustà o guasto;
- **offerta** è l'offerta sulla base della quale alla società è stato affidato il servizio di distribuzione del gas naturale;
- **servizio** è il servizio di distribuzione di gas, inteso come il trasporto di gas naturale attraverso l'impianto consortile per la consegna agli utenti;
- **stato di consistenza** è l'insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione dell'impianto consortile afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, allegati al verbale di consegna degli impianti;
- **TUDG** è il "Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" emanato dall'AEEG;
- **RQDG** è la parte I del TUDG, intitolata "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", allegato alla delibera ARG/gas 120/2008 dell'AEEG;
- **RTDG** è la parte II del TUDG, intitolata "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", allegato A della delibera ARG/gas 159/2008 dell'AEEG.

Articolo 2

Oggetto del contratto

- 2.1** Il contratto disciplina i rapporti tra Consorzio e Gestore, ai fini dello svolgimento del servizio nell'ambito territoriale consortile. Il servizio comporta la gestione dell'impianto consortile, nonché la costruzione di nuovi allacci e gruppi di riduzione e misura e la manutenzione straordinaria nei termini precisati agli articoli 8 e 10.
- 2.2** Pertanto, con riferimento all'impianto consortile, il Gestore è tenuto ad esercitare, tramite adeguati livelli occupazionali di maestranze specializzate:
- la vigilanza tecnica, secondo tutti gli adempimenti previsti dagli atti di gara e dalla disciplina tecnica di legge vigente in materia ed in particolare l'ispezione completa;
 - tutte le attività proprie della gestione operativa della rete distributiva del gas metano, compresi la reperibilità ed il pronto intervento, la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria;

- l'esecuzione, anche in coordinamento con il Gestore RE.MI., di tutte le incombenze tecniche e amministrative che comporta l'attività di distribuzione del gas agli utenti, nonché l'allacciamento di nuovi utenti;
 - la messa a norma dei cespiti dell'Impianto consortile, ove ciò fosse prescritto da future novazioni delle norme tecniche;
 - l'allacciamento degli utenti alle condizioni previste nel presente contratto e nel rispetto della disciplina al riguardo emanata dall'AEEG;
 - la manutenzione straordinaria dei cespiti, ove ciò fosse richiesto ai fini della salvaguardia della sicurezza e continuità del servizio, come previsto agli articoli 8 e 10;
 - l'aggiornamento del Registro dei Lavori di cui al comma 8.7, che riporta tutte le informazioni tecniche ed economiche relative alle opere di manutenzione straordinaria, costruzione di nuovi allacciamenti ed installazione di apparecchiature di riduzione e misura, eseguite su autorizzazione del Consorzio o su richiesta degli Utenti.
- 2.3 Le funzioni attribuite dal contratto non si estendono alle attività di vendita, come definite dalla deliberazione 311/01AEEG; per quanto attiene l'attività di misura, vale quanto prescritto dalla RTDG e dalla Delibera ARG/gas 197/08 AEEG.
- 2.4 Le premesse, gli allegati e l'offerta costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 3

Corrispettivo per l'affidamento del servizio

- 3.1 Sulla scorta dell'offerta presentata in sede di gara, il Gestore dovrà versare al Consorzio un canone annuale nella misura del __% (_____ per cento) della quota parte, relativa al Gestore ed alla sola località costituita dal territorio consortile, del Vincolo ai Ricavi Totali $VRT_{t,c}$, definito secondo il Titolo 4, Capo 2 della RTDG per l'anno t considerato.
- 3.2 Il canone dovrà essere versato in due rate semestrali uguali, alle date del 31 maggio e del 30 novembre di ogni anno. Nel caso in cui, ad una delle scadenze, il valore del $VRT_{t,c}$ non risulti ancora approvato ufficialmente dall'AEEG, la rata corrispondente sarà calcolata sul valore provvisorio del $VRT_{t,c}$; alla scadenza successiva, avverrà il conguaglio con quanto effettivamente spettante al Consorzio per l'anno in corso.
- 3.3 Il mancato pagamento di due rate consecutive costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1.

Articolo 4

Principi generali e obblighi di servizio

- 4.1 Il servizio è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal contratto, in conformità agli indirizzi del Consorzio, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dalla loro effettiva entrata in vigore.
- 4.2 Costituiscono obblighi di servizio, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall'Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.

Articolo 5

Obiettivi generali del servizio

- 5.1 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue i seguenti obiettivi generali:
- assicurare che il servizio sia svolto in condizioni di sicurezza, affidabilità e continuità;
 - garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità, l'accesso paritario a tutti i fornitori;
 - promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente.

Articolo 6

Consegna dell'impianto consortile e disciplina delle responsabilità

- 6.1 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il Consorzio consegna al Gestore l'impianto consortile, costituito da tutte le componenti impiantistiche (condotte stradali con accessori, allacciamenti e gruppi di riduzione e misura) a valle della cabina RE.MI..

- 6.2 Prendendo in consegna l'impianto consortile, il Gestore accetta di assumere la piena e totale responsabilità della sua gestione, con ciò mantenendo sollevato ed indenne il Consorzio sia civilmente, sia penalmente, da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare a terzi dalla presenza e dall'uso di detto impianto, nonché dalle attività prescritte nel presente contratto a carico del Gestore.
- 6.3 Pertanto, il Gestore si impegna a gestire per tutta la durata dell'affidamento:
- tutte le condotte di distribuzione gas presenti nell'ambito territoriale di pertinenza del Consorzio, sia quelle esistenti (primo stralcio, individuato nell'allegata planimetria), sia quelle di futura realizzazione;
 - tutti gli allacciamenti realizzati o da realizzare, comprensivi di apparecchiature di riduzione e misura, degli utenti alla rete consortile.
- 6.4 Delle operazioni di consegna dell'impianto consortile, svolte da soggetti incaricati dalle parti, è redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto al termine delle operazioni di consegna.
- 6.5 Sono esplicitamente esclusi dalla competenza e responsabilità del Gestore: sia la cabina di primo salto RE.MI. che sorge in via dei Comunalì; sia gli impianti gas interni degli Utenti, a valle del gruppo di riduzione e misura. In particolare l'odorizzazione del gas è compito del Gestore RE.MI., mentre al Gestore competono, in numero non inferiore a due per anno, i controlli del grado di odorizzazione secondo la RQDG.
- 6.6 Anche se la gestione operativa della cabina RE.MI. non ricade sotto la sua responsabilità, il Gestore è tenuto a coordinarsi con il Gestore RE.MI. per far sì che il servizio di distribuzione sia esercitato con piena continuità ed in condizioni di massima sicurezza. Inoltre, qualora manchevolezze od inadempienze del Gestore RE.MI. mettessero a repentaglio la sicurezza e continuità della distribuzione a valle della cabina, oppure il Gestore riscontrasse violazioni delle norme tecniche di legge da parte del Gestore RE.MI., in particolare in merito al grado di odorizzazione del gas naturale, il Gestore è tenuto a segnalare immediatamente al Gestore RE.MI. ed agli Uffici consortili quanto rilevato.
- 6.7 Prima della messa in esercizio dell'Impianto consortile, il Gestore deve definire e sottoscrivere con il Gestore RE.MI. un protocollo che regoli i rapporti tra le due società e riporti tutte le procedure tecniche necessarie per il coordinamento delle attività, alla luce degli obblighi contrattuali con il Consorzio e delle disposizioni del Codice di Rete approvato dall'AEEG. Il protocollo deve anche prevedere:
- a. obblighi di informazione reciproca, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi di manutenzione, in quanto necessario alla sicurezza dell'impianto consortile;
 - b. obblighi di cooperazione reciproca, ai fini del raggiungimento dei livelli qualitativi e di sicurezza nella gestione del servizio prescritti dalle normative vigenti.
- Il protocollo deve preventivamente essere approvato dagli Uffici consortili e si intende vincolante per le parti dal momento della messa in esercizio dell'Impianto consortile.
- 6.8 Il Gestore è tenuto a mettere in esercizio sotto la propria piena responsabilità l'impianto consortile entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del protocollo a norma del comma 6.7 e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al comma 6.4. Anche della messa in esercizio è redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti.
- 6.9 Alla scadenza contrattuale il Consorzio rientrerà nella disponibilità di tutti gli impianti, compresi le estensioni, i potenziamenti, le sostituzioni, gli allacciamenti e le apparecchiature di riduzione e misura. Gli impianti e le apparecchiature dovranno essere riconsegnati al Consorzio in buono stato di efficienza, salvo il normale degrado derivante dal tempo e dall'uso. Il tutto sarà accertato con regolare verbale di riconsegna dell'impianto redatto da un professionista indicato dal Consorzio.

Articolo 7

Durata del contratto, personale e polizze assicurative

- 7.1 La durata del contratto è fissata in anni tre, decorrenti dalla data di consegna dell'impianto consortile, desunta dal verbale di cui al comma 6.4.
- 7.2 Dopo la scadenza del contratto, il Gestore garantisce la continuità del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di consegna dell'impianto consortile al Gestore subentrante.
- 7.3 Il Gestore dà ampia assicurazione di garantire l'espletamento delle incombenze che si assume con il presente contratto e ciò sulla base delle proprie autonome scelte organizzative, che,

comunque, non potranno influire sui termini economici e di prestazione concordati con il presente contratto di servizio.

- 7.4** L'espletamento delle funzioni tecniche affidate al Gestore sarà svolto da personale proprio adeguatamente qualificato e aggiornato secondo programmi di formazione e aggiornamento che saranno comunicati al Consorzio. In particolare, i saldatori dovranno essere dotati dello speciale patentino valido e previsto dalla vigente normativa in materia.
- 7.5** Il Gestore si impegna al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro di categoria nei confronti del personale comunque impiegato per il servizio, a garantire le tutele previdenziali e assistenziali prescritte dalla normativa, nonché le prerogative sindacali, ivi comprese quelle connesse alla cassa edile ove dovuta.
- 7.6** In ogni caso, il Consorzio potrà richiedere al Gestore la sostituzione di personale responsabile di disservizi ovvero che sia stato condannato per reati connessi all'esercizio della pubblica funzione assegnata in forza del presente contratto di servizi.
- 7.7** Il Gestore si assume ogni onere e gravame ai fini di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza del lavoro. Pertanto, al Gestore competerà l'osservanza, con esonero totale del Consorzio, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite per legge e in genere di tutti i provvedimenti e cautele atte ad evitare infortuni, incidenti e danni di qualsiasi genere e gravità che possano accadere ad operai, impiegati e cose sui cantieri, come pure a terzi e cose di terzi in conseguenza diretta od indiretta dell'esecuzione degli obblighi che si assume con il presente capitolato.
- 7.8** Il Gestore dovrà accendere, per tutta la durata del Contratto di servizio, due polizza assicurative, una RCO ed una RCT, per un massimale non inferiore a 5 milioni di euro, a copertura dei rischi derivanti dalle attività previste nel Contratto.

PARTE II

RAPPORTI TRA CONSORZIO E GESTORE

Articolo 8

Criteria di definizione degli interventi e aggiornamento dello stato di consistenza

- 8.1** Tra gli interventi che comportano variazioni dello stato di consistenza, il Gestore è tenuto ad eseguire con l'ordine decrescente di priorità indicato:
- gli interventi di sostituzione di somma urgenza, la cui entità e le cui cause vanno comunicate al Consorzio entro 10 giorni dalla data dell'evento;
 - la costruzione di nuovi allacciamenti, con installazione del gruppo di riduzione e misura, su richiesta degli utenti;
 - le sostituzioni di cespiti, o loro parti, che hanno esaurito la vita tecnica funzionale ai sensi del comma 8.2, previa autorizzazione del Consorzio.
- 8.2** La vita tecnica media dei cespiti è convenzionalmente stabilita nella tabella n°3 della RTDG.
- 8.3** Le opere di cui al comma 8.1, lettere *a* e *c*, saranno eseguite dal Gestore con oneri a carico del Consorzio. La proprietà di tali opere resterà in capo al Consorzio, fermo restando l'obbligo del Gestore di farsi carico della loro gestione alle stesse condizioni del resto delle componenti dell'impianto consortile.
- 8.4** Le opere di cui al comma 8.1, lettera *b*, saranno eseguite dal Gestore con oneri a carico dell'utente richiedente. Il Gestore ha l'obbligo di farsi carico della loro gestione alle stesse condizioni del resto delle componenti dell'impianto consortile.
- 8.5** Gli importi di spesa a carico del Consorzio (comma 8.3) e degli utenti (comma 8.4) saranno calcolati a misura, sulla scorta dei prezzi unitari indicati nell'EPU, incrementati delle spese tecniche e generali pari al 13%: l'importo risultante sarà ridotto del ribasso offerto in sede gara ed incrementato per gli oneri della sicurezza. Fanno eccezione cespiti particolari, non contemplati nell'EPU: essi saranno valutati sulla scorta di dettagliati computi metrici estimativi. In ogni caso, al termine dell'affidamento, nulla spetterà al Gestore per le opere eseguite ai sensi dei commi 8.3 e 8.4.
- 8.6** I prezzi unitari dell'EPU saranno annualmente aggiornati secondo gli indici di settore documentati dal Gestore ed accettati dal Consorzio.
- 8.7** Con cadenza annuale dalla data di cui al comma 6.4, il Gestore trasmette al Consorzio lo stato di consistenza aggiornato con le variazioni derivanti dagli interventi di cui al comma 8.1. Tutti gli

interventi realizzati saranno annotati in un apposito Registro dei Lavori, aggiornato e controfirmato annualmente dalle parti, che riporti le quantità sostituite o messe in opera e i corrispondenti importi di spesa, valorizzati sulla scorta di quanto previsto al punto 8.5.

- 8.8** In caso di contestazioni relative all'aggiornamento dello stato di consistenza, si procede ai sensi del comma 31.1.

Articolo 9

Realizzazione di interventi di sviluppo

- 9.1** Il Gestore può proporre al Consorzio la realizzazione di interventi di sviluppo, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia, le condizioni economiche e le modalità del trasferimento della proprietà delle opere al Consorzio.
- 9.2** Qualora il Consorzio ravvisi la necessità di interventi di sviluppo, invita il Gestore a presentare, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, una proposta contenente gli elementi di cui al comma 9.1.
- 9.3** Il Consorzio valuta l'adeguatezza delle proposte di cui ai commi 9.1 e 9.2, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, continuità ed economicità del servizio, acquisendo dal Gestore ogni elemento utile alla valutazione.
- 9.4** Il Consorzio può rigettare la proposta fornendo adeguata motivazione, ovvero può chiedere al Gestore di formulare una proposta alternativa, indicandone i requisiti ed il termine per la presentazione.
- 9.5** Se il Gestore non presenta la proposta entro il termine prefissato, o se la proposta alternativa viene rifiutata, il Consorzio può procedere ai sensi del comma 31.1.

Articolo 10

Interventi di manutenzione

- 10.1** Entro tre mesi dalla data di consegna dell'impianto consortile, e successivamente con cadenza annuale, il Gestore comunica al Consorzio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nel corso dell'anno, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione e degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio. In particolare, il Gestore è tenuto a segnalare al Consorzio se esistono componenti impiantistiche che necessitano di sostituzione ai sensi del comma 8.1, lettera c.
- 10.2** Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto consortile; in particolare, il Gestore dovrà realizzare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per garantire la sicurezza del servizio.
- 10.3** Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto consortile approvati ed autorizzati dal Consorzio, che ne assumerà l'onere economico ai sensi del comma 8.3. In casi di somma urgenza ed in via del tutto eccezionale, il Gestore dovrà realizzare immediatamente gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire la sicurezza del servizio, anche senza l'autorizzazione preventiva del Consorzio, salvo l'obbligo di informare entro dieci giorni dall'evento gli uffici consortili, comunicando dettagliatamente ed in maniera documentata i motivi e la natura dell'intervento operato, ai sensi del comma 8.1, lettera a.
- 10.4** Con la cadenza di cui al comma 10.1, il Gestore comunica al Consorzio gli interventi di manutenzione realizzati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio.
- 10.5** Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica, in conformità alle normative vigenti ed alle condizioni economiche previste nell'offerta.

Articolo 11

Avvalimento di terzi

- 11.1** Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Gestore potrà avvalersi dell'impresa ausiliaria indicata nell'offerta, alle condizioni prescritte dalla normativa e dall'offerta stessa.

Articolo 12

Obblighi di informazione e di collaborazione - Sistemazione strade – Osservanza delle prescrizioni

- 12.1** Il Gestore comunicherà per iscritto al Consorzio il nominativo del responsabile della gestione tecnica e del responsabile della sicurezza in relazione al D. Lgs. 81/2008, per i lavori ove sia prescritto.
- 12.2** Il Gestore, tramite il responsabile della gestione tecnica e della sicurezza, provvederà a:
- assistere il Consorzio per quanto necessario in relazione al servizio;
 - coordinare l'attività del personale impartendo le istruzioni relative e sorvegliando che esse siano svolte correttamente nel rispetto di norme, disposizioni ed ordini;
 - promuovere ogni controllo necessario per il regolare svolgimento tecnico dell'esercizio, verificando che le varie componenti dell'impianto siano mantenute in perfetto stato e che l'esercizio sia conforme alla legislazione vigente;
 - garantire la perfetta osservanza delle norme in materia di sicurezza in genere anche verso l'utenza finale e di protezione civile nell'ambito delle competenze del Consorzio anche se delegate;
 - sviluppare e svolgere ogni altra attività connessa e funzionale alla gestione tecnica.
- 12.3** Il Consorzio assicura al Gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati, nonché, per quanto sia di sua conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.
- 12.4** Nei limiti delle sue competenze, il Consorzio assicura al Gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nullaosta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi sull'impianto consortile.
- 12.5** Il Consorzio s'impegna a non concedere a nessun utente del sottosuolo la prescritta autorizzazione ad eseguire lavori di scavo all'interno di zone canalizzate mediante rete di distribuzione del gas, senza aver preventivamente informato il responsabile della gestione tecnica che fornirà indicazioni, precauzioni e prescrizioni che per motivi di sicurezza pubblica e di salvaguardia del patrimonio del Consorzio si rendesse necessario far osservare al richiedente l'autorizzazione.
- 12.3** Almeno un anno prima della scadenza del contratto, il Consorzio comunica al Gestore l'avvio della procedura di gara per l'assegnazione del nuovo affidamento.
- 12.6** Il Gestore assicura al Consorzio le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio.
- 12.7** Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente con cadenza annuale, il Gestore invia al Consorzio una relazione sullo svolgimento del servizio, con specifica evidenza della quantità del gas distribuito nell'anno, nonché degli utenti del servizio.
- 12.8** Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio, le parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all'esercizio delle reciproche competenze.
- 12.9** Con congruo anticipo, il Consorzio comunicherà al Gestore gli interventi previsti per la sistemazione e la pavimentazione delle strade di competenza consortile, al fine di definire, condividendola, la programmazione dei lavori.
- 12.10** Il Gestore, a semplice richiesta del Consorzio, in via d'urgenza è tenuto a segnalare sul suolo tutti i sottoservizi di competenza onde consentire l'esecuzione di opere pubbliche e ciò senza carico di spese per il Consorzio.
- 12.11** Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori attinenti al servizio, dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni e autorizzazioni stabilite dal Consorzio, dagli Enti e dai Privati le cui proprietà siano interessate dai lavori di scavo. Prima di effettuare lavori sulle strade e infrastrutture, il Gestore dovrà provvedere alla segnalazione dei sottoservizi per la loro preservazione. Dovrà dare avviso alle Società di trasporto pubblico delle deviazioni che si rendessero necessarie, assumendo ogni onere conseguente nei confronti degli interessati. Dovrà dare comunicazione scritta alle categorie economiche che possano avere interesse ed agli utenti, sia attraverso la formula della comunicazione ai singoli, sia attraverso mass media o altre forme ritenute idonee dal Consorzio. Tali oneri sono a totale carico del Gestore.
- 12.12** Il Gestore dovrà altresì provvedere, a sua cura e spese, a tutte le opere di difesa e segnalazione diurna e notturna con barricate, segnali, cavalletti, fanali, ecc., come previsto dalle disposizioni

vigenti, ed in genere a tutte le opere necessarie alla regolare esecuzione dei lavori, alla sicurezza del transito dei pedoni e dei veicoli, intendendosi responsabile a tutti gli effetti, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia nei periodi di sospensione dovuti a qualsiasi causa.

- 12.13** I ripristini dovranno avvenire sempre con le modalità dettate dagli uffici consortili e dagli Enti competenti e nei tempi più brevi al fine di ridurre il disagio ai cittadini ed alle aziende consorziate.
- 12.14** Tutte le spese per il risarcimento dei danni che derivassero dall'inesatto, incompleto o mancato adempimento delle prescrizioni contrattuali da parte del Gestore, nonché le multe e le penali dovute all'inosservanza dei regolamenti vigenti ed altro, restano ad esclusivo carico del Gestore.
- 12.15** Il Gestore predisporrà a propria cura e spese tutti gli stampati e la modulistica occorrente:
- per le pratiche con l'ufficio metrico;
 - per la registrazione dei dati rilevati nelle ispezioni presso le cabine, gruppi di riduzione (GRF e GRI), terminali di rete, apparecchi alimentatori catodici, punti di misura d.d.p., ecc.;
 - per tutti i rapporti diretti con gli utenti, compreso quelli per il rilevamento dei consumi presso ciascun misuratore d'utenza e per l'acquisizione ed il perfezionamento delle utenze stesse, fino a diversa disposizione dell'Autorità;
 - per l'informazione, la pubblicità della propria attività verso l'utenza ed ogni altro stampato utile ai fini della gestione del servizio.
- 12.16** Il Consorzio può sempre richiedere la modifica e l'integrazione degli stampati. Tutti gli stampati devono contenere il logo del Gestore e la specificazione relativa al servizio distribuzione gas consortile.

PARTE III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 13

Disposizioni generali

- 13.1** Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità in materia di:
- a. sicurezza e continuità del servizio;
 - b. livelli specifici e generali di qualità commerciale;
 - c. tariffe per l'erogazione del servizio;
 - d. condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
 - e. criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.
- 13.2** In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma 13.1, il Gestore svolge il servizio sulla base delle disposizioni contenute nel codice di rete.
- 13.3** Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il Gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente parte.
- 13.4** Il Gestore resta obbligato a conservare nella migliore efficienza l'impianto; ciò allo scopo di assicurare agli utenti finali un continuo, sicuro e regolare servizio di distribuzione del gas.
- 13.5** Il Gestore, oltre all'obbligo della risoluzione tempestiva di ogni emergenza, s'impegna ad informare immediatamente il Consorzio di eventuali anomalie riscontrate nell'espletamento dei propri compiti, anche per consentire al Consorzio di adottare i provvedimenti di propria competenza atti a garantire la tutela della popolazione e, in generale, del pubblico interesse. Il Gestore dovrà, pertanto, accuratamente eseguire i controlli e le operazioni atti a mantenere in perfetta efficienza tutto l'impianto.
- 13.6** Il Gestore deve disporre di un'ideale organizzazione, di attrezzature, di procedure ed istruzioni scritte che lo pongano in grado di:
- garantire una tempestiva ed efficace gestione della manutenzione degli impianti, nel pieno rispetto della normativa tecnica di legge fissata dalle norme UNI CIG specifiche e dalle prescrizioni dei costruttori;

- garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia.

13.7 Le procedure scritte di cui al comma 13.6 devono prevedere:

- l'individuazione del responsabile della gestione dell'emergenza;
- un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza il complesso degli impianti interessati dall'emergenza e garantire la continuità del servizio;
- le modalità di redazione del rapporto dell'emergenza.

Articolo 14

Codice di rete

- 14.1** Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al comma 6.4, il Gestore trasmette all'Autorità le proposte di aggiornamento del codice di rete che si rendessero necessarie in ragione delle specificità della gestione e degli impianti ed in particolare di quanto previsto ai commi 6.5, 6.6 e 6.7.
- 14.2** Il Gestore trasmette al Consorzio, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Autorità, le proposte di aggiornamento del codice di rete.
- 14.3** Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il Consorzio può presentare al Gestore le proprie osservazioni.
- 14.4** Se il Gestore non ritiene di accogliere le osservazioni formulate dal Consorzio, è tenuto a darne, nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione, motivata comunicazione.
- 14.5** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di successive modifiche ed aggiornamenti del codice di rete.

Sezione II

Rapporti con i clienti finali

Articolo 15

Allacciamento dei clienti finali alla rete di distribuzione

- 15.1** Il Gestore realizza le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione, secondo i criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità e secondo le disposizioni dell'articolo 8.
- 15.2** Salvo quanto previsto all'articolo 23, il Gestore ha l'obbligo di allacciare alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui al comma 15.1.
- 15.3** Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il Gestore non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora il cliente finale interessato si impegni a sostenere interamente gli oneri delle opere necessarie all'allacciamento, determinati in base al comma 8.4.
- 15.4** Il Gestore rende pubbliche le condizioni tecnico-economiche per l'estensione delle reti e per l'allacciamento.
- 15.5** In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di distribuzione, il Gestore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al Consorzio entro trenta giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell'Autorità.

Articolo 16

Allacciamento su richiesta del Consorzio per motivi di opportunità

- 16.1** Il Consorzio può chiedere al Gestore che abbia rifiutato di allacciare un cliente finale ai sensi dell'articolo 15, di procedere a proprio carico all'allacciamento, qualora lo ritenga opportuno ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale.
- 16.2** Il Gestore può rifiutare di procedere all'allacciamento richiesto ai sensi del comma 16.1 qualora vi ostino documentate ragioni di carattere tecnico od economico. Il Gestore comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. È fatto salvo il diritto del Consorzio di procedere ai sensi del comma 31.1.

Sezione III
Rapporti con i fornitori

Articolo 17

Principi generali in materia di accesso al servizio

- 17.1** Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso al servizio ai fornitori che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall'Autorità.
- 17.2** Salvo quanto disposto nella sezione II, il Gestore può rifiutare l'accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l'accesso al sistema impedisca lo svolgimento degli obblighi di servizio ai quali il Gestore è soggetto, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all'articolo 26 del D. Lgs. 164/2000, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.
- 17.3** Salvo quanto previsto al comma 13.1, il Gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel codice di rete.
- 17.4** Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto il Gestore dà contestuale comunicazione all'Autorità, al Consorzio, al Ministro delle attività produttive ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 18

Accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali

- 18.1** Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un fornitore al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro fornitore, il Gestore trasferisce la capacità dal secondo al primo fornitore secondo le previsioni definite dall'Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, il fornitore che in precedenza serviva il cliente finale.
- 18.2** È vietata qualsiasi intesa tra il Gestore ed un fornitore diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo fornitore nella fornitura al cliente finale.
- 18.3** Al fine di consentire l'accesso al servizio al fornitore nell'ipotesi di cui al comma 18.1, il Gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.

Articolo 19

Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità e di gas

- 19.1** Al fine di consentire l'accesso al servizio al fornitore che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, il Gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata.

Articolo 20

Erogazione del servizio

- 20.1** Il Gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell'offerta, assicurando in ogni caso, il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.
- 20.2** Fino all'entrata in vigore del codice di rete di cui all'articolo 14, il Gestore rende pubbliche le condizioni generali di contratto che regolano l'erogazione del servizio.
- 20.3** Il Gestore non può negoziare condizioni particolari con i fornitori che appartengano al medesimo gruppo societario cui appartiene il Gestore stesso. L'inadempimento di quest'ultima disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1.
- 20.4** Salvo quanto previsto nel codice di rete, il Gestore non può esigere alcun pagamento per il periodo durante il quale l'erogazione del servizio è stata sospesa.
- 20.5** Nelle condizioni generali di contratto di cui al comma 20.2, il Gestore prevede che, qualora il fornitore che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio, non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, il Gestore ha facoltà di trasferire, anche temporaneamente, la relativa capacità ad un altro fornitore, al fine di garantire la consegna del gas al cliente finale. Quest'ultima disposizione non si applica all'ipotesi in cui il fornitore chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.

- 20.6** Le condizioni generali di contratto di cui al comma 20.2 devono prevedere che, qualora il rapporto contrattuale con il fornitore che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, il Gestore sia tenuto a compiere le attività necessarie al fine di garantire al cliente finale la continuità della fornitura.
- 20.7** Ai fini di cui ai commi 20.4 e 20.5, il Gestore si coordina con l'impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, il Gestore può anche:
- richiedere al Ministero delle attività produttive l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 164/2000;
 - rivolgersi al fornitore di ultima istanza, individuato sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.

Articolo 21

Condizioni economiche per l'erogazione del servizio

- 21.1** Per l'erogazione del servizio, il Gestore applica le opzioni tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell'Autorità. Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall'Autorità.
- 21.2** L'offerta di opzioni tariffarie formulate sulla base di dati non veritieri costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1.
- 21.3** Il Gestore comunica al Consorzio, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione, le opzioni tariffarie di cui al comma 21.1, dando separata e motivata evidenza agli eventuali conguagli ai quali intende procedere. Il Consorzio può chiedere al Gestore di pubblicare a sue spese su quotidiani locali o altri strumenti di informazione di diffusione locale ritenuti idonei, informative sui predetti conguagli.
- 21.4** In caso di inerzia, il Consorzio può, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnare al Gestore un termine perentorio, non inferiore a 20 (venti) giorni, per adempiere agli obblighi di cui al comma 21.3.
- 21.5** Il Gestore comunica al Consorzio l'ambito tariffario nel quale è compreso il territorio in cui si svolge il servizio.
- 21.6** Il Consorzio ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al Gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.
- 21.7** Qualora i costi effettivi sostenuti dal Gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti sulla base delle procedure di calcolo definite dai provvedimenti dell'Autorità di cui al precedente comma 13.1, lettera c), il Gestore ne dà immediata comunicazione al Consorzio.
- 21.8** Nel caso previsto dal comma 21.7, il Consorzio può esercitare la facoltà di recesso per motivi di opportunità di cui al comma 29.1.
- 21.9** Il Gestore dovrà organizzare in piena autonomia ed a propria cura e spese la gestione degli impianti, con proprio personale come riterrà più opportuno e con ampia discrezionalità.
- 21.10** Tutti i materiali occorrenti per l'esercizio, la normale manutenzione delle apparecchiature, nonché i materiali di consumo, saranno a carico del Gestore e si riterranno compensati dalla tariffa di cui al comma 21.1.

Sezione IV

Sicurezza nello svolgimento del servizio

Articolo 22

Livelli di sicurezza e continuità

- 22.1** Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il Gestore garantisce, nello svolgimento del servizio, le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dagli obblighi di servizio della RQDG.
- 22.2** In particolare, il Gestore si impegna ad eseguire almeno due controlli del grado di odorizzazione per anno e ad eseguire l'ispezione completa della rete distributiva consortile ogni due anni. L'ispezione della rete sarà effettuata sull'asse della tubazione e su entrambi i lati della carreggiata, allo scopo di individuare eventuale presenza di gas su altri sottoservizi e controllare

- anche le derivazioni d'utenza. Allo scopo saranno utilizzati automezzi attrezzati con apparecchiature a laser/infrarossi o strumentazioni portatili con analogo funzionamento.
- 22.3** Il Gestore si obbliga alla sorveglianza della rete specialmente in prossimità di scavi in corso da parte di terzi e, su richiesta del Consorzio, a segnalare il percorso delle condotte del gas, onde evitare danni alla rete stessa in concomitanza di scavi.
- 22.4** Il pronto intervento e la reperibilità saranno attuati nel rispetto delle linee guida pubblicate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che definisce le attività, la struttura organizzativa e le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di pronto intervento dalla RQDG, per le seguenti situazioni:
- dispersioni di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura;
 - interruzioni della fornitura di gas;
 - irregolarità della fornitura di gas;
 - danneggiamenti della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura, in assenza di dispersioni;
 - dispersione di gas a valle del punto di riconsegna e sulla eventuale parte dell'impianto di derivazione di utenza che non sia gestita dal distributore o di proprietà di quest'ultimo.
- 22.5** In ogni caso, il Gestore deve mettere a disposizione del personale incaricato del pronto intervento i mezzi, gli strumenti e le attrezzature necessarie ad effettuare:
- la messa in sicurezza immediata dell'impianto di distribuzione soggetto ad anomalia e, ove tecnicamente possibile, il ripristino tempestivo della continuità del servizio;
 - la messa in sicurezza immediata dell'impianto a valle del punto di riconsegna soggetto ad anomalia.
- 22.6** Allo scopo di assicurare agli utenti una costante assistenza ed al Consorzio un continuo servizio di pronto intervento, per casi di emergenza dovuti a guasti agli impianti, il Gestore fornisce uno o più recapiti telefonici, attivi 24 ore su 24, per tutto l'anno, adeguatamente pubblicizzati ed indicati con evidenza in bolletta, in conformità a quanto previsto dalle delibere dell'Autorità. Il Gestore s'impegna a garantire la reperibilità di personale specializzato dotandolo di telefoni cellulari, di sistemi software di ripetizione delle chiamate al Centro e di sistemi per la gestione informatizzata delle registrazioni di chiamata. Il personale preposto a questo servizio dovrà essere operativo sul territorio entro un'ora dalla chiamata.
- 22.7** La gestione delle interruzioni sarà fatta con la stretta osservanza di quanto previsto dalla RQDG. In particolare si dovrà prevedere:
- preavviso, a mezzo stampa, TV, ecc, agli utenti interessati con tempi inferiori a 5 giorni per le interruzioni programmate;
 - preavviso diretto agli utenti interessati nel caso di interruzioni di urgenza;
 - utilizzo di tecniche gas-stop e di by-pass;
 - utilizzo di sistemi alternativi portatili per l'alimentazione provvisoria degli utenti;
 - verifiche presso gli utenti finali in seguito dell'interruzione per la corretta riattivazione della fornitura.

Articolo 23

Accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza

- 23.1** Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base del regolamento approvato dall'Autorità e delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 23.2** Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza indicata nel regolamento di cui al comma 23.1, il Gestore comunica al Consorzio l'elenco degli accertamenti effettuati.

Articolo 24

Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti

- 24.1** Qualora l'ufficio provinciale competente, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n°10, richieda al Gestore di sospendere l'erogazione del servizio per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il Gestore vi provvede immediatamente,

dandone tempestiva comunicazione all'eventuale fornitore che fornisce il cliente finale interessato.

PARTE IV CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI

Articolo 25

Controlli

- 25.1** Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il Consorzio può svolgere nei confronti del Gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo.
- 25.2** In particolare, il Consorzio ha il diritto di:
- a. chiedere ed ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
 - b. accedere alle reti ed agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, dandone congruo preavviso al Gestore.

Articolo 26

Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere.

- 26.1** Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.
- 26.2** Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte le proprie osservazioni.
- 26.3** Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissando un congruo termine.

Articolo 27

Conseguenze degli inadempimenti

- 27.1** In caso di ritardo della messa in esercizio di cui al comma 6.8, l'inutile decorrenza del termine fissato nel comma 26.3 comporta il pagamento al Consorzio di una penale pari a **mille** euro per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
- 27.2** Fatto salvo quanto previsto dal comma 27.1 e dall'articolo 28, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 26.3 comporta per il Gestore il pagamento al Consorzio di una penale pari a **mille** euro per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

Articolo 28

Clausola risolutiva espressa

- 28.1** Il contratto si risolve di diritto qualora si verificano le condizioni previste nei commi del presente contratto di seguito indicati:
- a. comma 3.3;
 - b. comma 18.2;
 - c. comma 20.3;
 - d. comma 21.2.
- 28.2** Il contratto si risolve altresì di diritto:
- e. in caso di ritardo nella messa in esercizio di cui al comma 6.8, protratto per più di sessanta giorni;
 - f. in caso di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui al comma 26.3.
- 28.3** La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui al comma 26.1.

Articolo 29

Recesso per motivi di opportunità

- 29.1 Il Consorzio può recedere dal contratto, per rilevanti motivi di opportunità, fatta salva la corresponsione al Gestore di un'indennità pari ad una annualità del corrispettivo di cui all'articolo 3.
- 29.2 Il recesso deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 26.1, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Articolo 30

Responsabilità nei confronti dei terzi

- 30.1 In ogni caso di inadempimento, il Gestore tiene indenne il Consorzio degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

Articolo 31

Controversie di natura tecnica

- 31.1 Le controversie aventi ad oggetto questioni che non riguardino l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le parti.
- 31.2 In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il territorio del Consorzio.
- 31.3 L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le parti.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Norme applicabili

- 32.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.
- 32.2 Sono parte integrante del presente contratto: la Planimetria dell'impianto consortile (allegato C.1) e l'Elenco prezzi unitari (allegato C.2).

Articolo 33

Uffici

- 33.1 Il Gestore dovrà avere una sede operativa ubicata nel raggio di 50 km ed un centro chiamate con numero verde.

Articolo 34

Spese contrattuali

- 34.1 Le spese relative alla stipula del presente contratto sono a carico del Gestore.

INDICE

PARTE I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1	2
Articolo 2	3
Articolo 3	4
Articolo 4	4
Articolo 5	4
Articolo 6	4
Articolo 7	5
PARTE II.....	6
RAPPORTI TRA CONSORZIO E GESTORE	6
Articolo 8	6
Articolo 9	7
Articolo 10.....	7
Articolo 11.....	7
Articolo 12.....	8
PARTE III.....	9
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
Articolo 13.....	9
Articolo 14.....	10
Articolo 15.....	10
Articolo 16.....	10
Articolo 17.....	11
Articolo 18.....	11
Articolo 19.....	11
Articolo 20.....	11
Articolo 21.....	12
Articolo 22.....	12
Articolo 23.....	13
Articolo 24.....	13
PARTE IV.....	14
CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI	14
Articolo 25.....	14
Articolo 26.....	14
Articolo 27.....	14
Articolo 28.....	14
Articolo 29.....	15
Articolo 30.....	15
Articolo 31.....	15
PARTE V.....	15
DISPOSIZIONI FINALI	15
Articolo 32.....	15
Articolo 33.....	15
Articolo 34.....	15